

30336-22



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

In nome del Popolo italiano
SESTA SEZIONE PENALE

in caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Pierluigi Di Stefano -Presidente-

Sent. Sez. *M62*/2022

Emilia Anna Giordano -Relatore-

P.U. - 7/7/2022

Ercole Aprile

R.G.N. 12885/2022

Pietro Silvestri

Paolo Di Geronimo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 11/1/2022 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza dell'8 luglio 2021, ha rideterminato in giorni 20 di reclusione la pena inflitta all'imputato (omissis). Questi è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'articolo 570-*bis* cod. pen. per essersi sottratto all'obbligo di corrispondere integralmente l'assegno mensile di mantenimento alla figlia come disposto con

sentenza del Tribunale di Milano, condotta protrattasi dall'agosto 2014 al 15 dicembre 2016.

2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 *bis* cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione della sentenza sul punto della mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. Osserva che l'articolo 58 della legge 689 del 1981 prevede i criteri generali per la commisurazione della sostituzione e che la motivazione della Corte di appello, nella parte in cui fa riferimento al fatto che l'imputato all'epoca delle condotte fosse certamente abbiente e avrebbe potuto provvedere a rinegoziare nelle forme procedurali previste l'adempimento impostogli dal giudice civile, non è univocamente collegabile ad una prognosi di inadempienza della sanzione pecuniaria irrogabile per effetto della conversione. Nel caso in cui le possibilità economiche dell'imputato sicuramente denotano una garanzia patrimoniale di solvibilità, l'opzione per il pagamento di una sanzione sostitutiva appare favorevole al reo tenuto conto dei criteri economici, risultanti dalla modifica operata con la sentenza 28 del 2022 della Corte costituzionale.

3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020 e i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

La decisione impugnata costituisce il risultato di due annullamenti disposti da questa Corte, sulle modalità di scelta del trattamento sanzionatorio: il secondo perché il generico rinvio *quoad pena* all'articolo 570 cod. pen., nella disposizione di cui all'articolo 570-*bis*, va inteso riferito alle pene alternative previste dal dall'articolo 570, comma primo, cod. pen.. Da qui l'annullamento perché il giudice di merito avrebbe dovuto motivare la scelta del trattamento sanzionatorio in relazione alla tipologia di pena.

La Corte di appello ha confermato l'applicazione della pena della reclusione e, ai fini del rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria, ha valorizzato le condizioni abbienti dell'imputato all'epoca dei fatti ma ha osservato che questi "aveva gestito unilateralmente i propri oneri in maniera



non organizzata rispetto a versamenti mensili che evidentemente trovava. Per il suo sistema di vita, troppo onerosi e che ha, tuttavia, evitato di rinegoziare nelle forme procedurali previste”.

La ricostruzione difensiva svolta con il ricorso muove dall'erronea prospettazione della sussistenza di un "automatismo" tra le condizioni economiche dell'imputato e la possibilità, sulla base di condizioni abbienti della persona imputata, di applicare, in luogo della pena detentiva, quella pecuniaria oggi vieppiù appetibile perché, a seguito della sentenza n. 28 del 2022 della Corte Costituzionale, è modificato, in termini più favorevoli, il criterio economico di ragguglio.

Tale automatismo non sussiste e il motivo di ricorso, a ben vedere, da qui la sua inammissibilità per aspecificità, non si confronta con la motivazione della Corte di appello che, ai fini del diniego, ha valorizzato non già *ex se* le condizioni economiche dell'imputato, ma la protrazione nel tempo della condotta illecita e la sua ostinazione nell'inadempimento delle prescrizioni impostegli esprimendo, così, un giudizio di inadeguatezza della pena pecuniaria, in ragione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato calibrata sulle ragioni della condotta illecita, ad assolvere alla funzione, non solo punitiva ma anche rieducativa (cfr. Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717).

Il giudice del merito, in sede di diniego della conversione, ha fatto uso corretto dei criteri di valutazione – che rimangono quelli degli artt. 132 e 133 cod. pen.- e del potere discrezionale che in materia gli è riconosciuto e che non è censurabile in presenza di motivazione logica e non irragionevole della scelta punitiva cui concorrono gravità del reato, modalità del fatto e capacità a delinquere dell'imputato.

2. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 7 luglio 2022

Il Consigliere relatore
Emilia Anna Giordano

Il Presidente
Pierluigi Di Stefano

